



COPIA

COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 321 del 05/09/2014

SERVIZIO PERSONALE

Oggetto:

INCARICO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI ACQUAPENDENTE SIG. SARACHINO ANDREA A PRESTARE ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO QUESTO ENTE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE PER REDAZIONE CONTRATTI IN MODALITA' INFORMATICA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) Il Responsabile del Servizio f.to Camilli Piero

*Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero*

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **06/10/2014** al **21/10/2014** al n. **538** del Registro delle Pubblicazioni

Grotte di Castro , 06/10/2014

*Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li

*Il Responsabile del Servizio
Camilli Piero*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che i Comuni di Acquapendente, Grotte di Castro e Bagnoregio sono convenzionati per il servizio di segreteria comunale con titolare il segretario comunale Dottor Franco Colonnelli e che lo stesso funzionario presta servizio anche presso il Comune di Ischia di Castro a scavalco;

Dato atto dell'entrata in vigore per la stipula dei contratti di appalto della procedura di trasmissione all'Agenzia delle Entrate in via telematica mediante Modello Unico Informatico (UNIMOD) per i contratti digitali e mediante il programma LOCAZIONIWEB e Servizio ENTRATEL per i contratti di locazione redatti in forma di scrittura privata su supporto cartaceo;

Considerato che presso il Comune di Acquapendente presta servizio presso l'ufficio contratti il dipendente Sarachino Andrea che si è formato per le modalità di redazione dei contratti in modalità elettronica e che può formare anche gli addetti delle segreterie degli altri Comuni di cui sopra e che è stato autorizzato a prestare servizio, per la stipula di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1 - comma 557 - della legge n. 311/2004.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- l'art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 a mente del quale: "gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti".

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

TENUTO CONTO che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un'Unione di Comuni, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

DATO ATTO:

- che l'attività che il dipendente Sarachino Andrea svolgerà presso questo Comune, verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio e non arrecherà pregiudizio all'attività dallo stesso prestata presso questo Ente;

- che il dipendente Sarachino Andrea è stato autorizzato dal Comune di Acquapendente a prestare servizio presso i Comuni di Ischia di Castro, Grotte di Castro e Bagnoregio per alcune ore di formazione del personale per redazione contratti in modalità informatica e trasmissione telematica all'agenzia dell'entrate;

VISTI:

- gli artt. 32 e 92 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego)
- Il Regolamento Uffici e Servizi;

DETERMINA

Di incaricare ai sensi del combinato disposto dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il dipendente del Comune di Acquapendente a tempo indeterminato Sig. Sarachino Andrea, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Cat. "C", a prestare l'attività lavorativa di cui in premessa ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso, presso questo Ente per alcune ore di formazione del personale per redazione contratti in modalità informatica e trasmissione telematica all'agenzia dell'entrate.

Di dare atto che l'attività che il dipendente svolgerà verrà prestata fuori dall'ordinario orario di servizio per un compenso forfettario di € 400,00.

Di imputare la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 6, Intervento 3, Scheda 772 del Bilancio 2014.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, nonché nell'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to Camilli Piero
